



Are Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9

Bosio, 9 giugno 2020

DETERMINAZIONE N. 124

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

~~(CUP) 00000000000000~~

~~(GIG) 00000000000000~~

Oggetto

Regolamento regionale relativo alla gestione faunistica all'interno delle Aree protette emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R. Esclusione permanente dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica dell'Ente da parte dell'Operatore selezionato per il controllo della specie cinghiale sig. "omissis".

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Richiamata la determinazione n. 53/2020 ad oggetto: "Aggiornamento dei soggetti titolari delle Aree funzionali dell'Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle istruttorie previste nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ente per il rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi di incidenza".

Richiamata altresì la determinazione n. 107/2020 ad oggetto: "Assegnazione di incarico di posizione organizzativa - Responsabilità di istruttorie e procedimenti di polizia giudiziaria facenti capo all'Ente".

Vista la D.D. n. 127/2014 "Autorizzazione allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico da parte di n. 25 Operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale presso il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale relativo alla gestione faunistica all'interno delle Aree protette, emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R", con la quale era stato autorizzato il sig. Rinaldo Bocchio.

Visto il D.P. n. 32/2019 "Piano di gestione e controllo della specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo per il quinquennio 2015-2020. Definizione dell'importo forfettario a carico degli Operatori selezionati ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R", con il quale era stato definito l'importo forfettario di € 50,00 (pari a € 10,00 per ogni anno di validità del Piano) a carico di ogni Operatore selezionato che ha partecipato alle operazioni di abbattimento o al quale siano stati lasciati in disponibilità capi della specie cinghiale abbattuti nell'ambito del Piano, a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, nonché di accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione del Piano stesso.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 7 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, l'esame per la ricerca di *Trichinella spp.* per la specie cinghiale risulta obbligatorio, unitamente al recapito all'Ente di copia del referto dell'ASL entro venti giorni dalla consegna del capo, pena l'esclusione permanente dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica dell'Ente.

Preso inoltre atto che ciascun Operatore selezionato autorizzato con D.D. n. 127/2014 allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico in collaborazione con l'Ente ha sottoscritto apposito disciplinare deontologico contenente, tra l'altro esplicito riferimento al Regolamento emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R.

Preso inoltre atto che il suddetto D.P. n. 32/2019, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure previste dall'articolo 9, comma 7 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, anche a tutela degli interessi e competenze dell'Ente, prescrive di assicurare la gestione diretta delle operazioni di ricerca di possibili patologie, inserendo pertanto nelle spese previste per la realizzazione del Piano anche quelle necessarie per l'espletamento dell'esame per la ricerca di *Trichinella spp.*

Preso inoltre atto della nota prot. APAP n. 1750/2019, agli atti dell'Ente, con la quale era stato richiesto a ciascun Operatore Selezionato che avesse partecipato alle operazioni di abbattimento o al quale fossero stati lasciati in disponibilità capi della specie cinghiale abbattuti nell'ambito del Piano, il pagamento dell'importo forfetario definito dal D.P. n. 32/2019.

Preso inoltre atto del sollecito trasmesso all'Operatore Selezionato sig. "*omissis*" con nota APAP prot. n. 900/2020, agli atti dell'Ente, con la quale oltre a richiamare le motivazioni contenute nel D.P. n. 32/2019, si ricordava come l'importo richiesto fosse necessario anche alla copertura delle spese di espletamento delle procedure previste dall'articolo 9, comma 7 del suddetto Regolamento D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R, in merito all'espletamento dell'esame per la ricerca di *Trichinella spp.* e come la mancata adozione della suddetta procedura prevedesse "l'esclusione permanente dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica" dell'Ente".

Preso inoltre atto delle note pervenute dall'Operatore Selezionato sig. "*omissis*", prot. APAP n. 1815/2019 e n. 965/2020, agli atti dell'Ente.

Ritenute le giustificazioni evidenziate dall'Operatore Selezionato sig. "*omissis*" nelle suddette note, non pertinenti rispetto a quanto richiesto dall'Ente.

Presto inoltre atto che all'Operatore Selezionato sig. "*omissis*", era stato lasciato in disponibilità un capo della specie cinghiale abbattuto nell'ambito del Piano del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, come da Verbale di abbattimento n. 120/2017 controfirmato per ritiro dallo stesso sig. "*omissis*".

Preso infine atto che l'Operatore Selezionato sig. "*omissis*", a seguito del ritiro di un capo della specie cinghiale abbattuto nell'ambito del Piano del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, non ha né conferito direttamente il campione di diaframma all'ASL per la ricerca obbligatoria di *Trichinella spp.*, né ha provveduto al pagamento dell'importo forfetario richiesto necessario alla copertura delle spese di espletamento delle procedure previste dall'articolo 9, comma 7 del suddetto Regolamento D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R, ossia la gestione diretta delle operazioni di ricerca delle suddette patologie avvalendosi del supporto del personale dell'Ente.

Ritenuto pertanto procedere, così come previsto dall'articolo 9, comma 7 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, all'esclusione permanente dell'Operatore Selezionato sig. "*omissis*", dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese n. 12/2020 "Attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni".

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente APAP con propria deliberazione n. 45 del 20 dicembre 2019.

DETERMINA

di procedere, così come previsto dall'articolo 9, comma 7 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, all'esclusione permanente dell'Operatore Selezionato sig. "omissis" dalla possibilità di cooperare a qualsiasi titolo agli interventi di gestione faunistica dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;

di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. "omissis" per opportuna conoscenza;

di trasmettere inoltre copia del presente provvedimento al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile dell'istruttoria

Giacomo Gola

Il Responsabile d'Area (regolarità tecnica)

Giacomo Gola

.....*F.to digitalmente*.....

Il Responsabile del procedimento

Giacomo Gola

.....*F.to digitalmente*.....

IL DIRETTORE

DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

BENZO

.....*F.to digitalmente*.....

IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)

SIG.RA ANNARITA

.....*F.to digitalmente*.....

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SIG.RA ANNARITA BENZO

.....*F.to digitalmente*.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 9/6/2020.

ATTESTATO IMPEGNO

Anno	Imp / Sub	Interv.	Cap.	Importo €

Il Responsabile dell'istruttoria
(*Donatello Traverso*)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(*Firmato digitalmente*)